

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49808 Anno 2019

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udienza: 14/11/2019


**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 16/07/2019 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;  
lette le conclusioni del PG

Il P.G. chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata



Corte di Cassazione - opinione unanime

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 23/05/2019 n. 27499, la Corte di cassazione sez. 4, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 12/03/2019 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con la quale fu rigettata l'istanza di

di autorizzare i medici [redacted] e [redacted], ad accedere presso l'istituto penitenziario ove si trova ristretto il detenuto al fine di sottoporlo ad una visita specialistica, rilevando che:

- la norma contenuta nell'art. 11, comma 12, della legge n. 354/1975 (nella vigente formulazione introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 123/2018) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo ed in questa prospettiva giuridica deve essere letta ed interpretata:

- i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni;

- l'autorizzazione del giudice che procede, fino alla sentenza di primo grado, ha l'evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma l'esclusivo fine di deliberare (e quindi motivare) se l'iniziativa dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.

La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato aveva violato la normativa di riferimento là dove opina l'esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come "pretesa" quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito.

1.2. In sede di rinvio, il giudice per le indagini preliminari ha rilevato di aver richiesto, prima del provvedimento annullato, una relazione sanitaria sulle condizioni di salute del detenuto, dalla quale non si evincevano criticità; ha riportato i capi di imputazione oggetto dell'ordinanza cautelare; ha affermato che l'indagato è soggetto estremamente pericoloso che in qualsiasi modo può veicolare notizie avvalendosi di contatti con persone esterne. Il giudice per le indagini preliminari ha rilevato che le indagini preliminari, complesse, sono in corso e che grande attenzione è prestata nei confronti dei richiedenti colloqui; che autorizzando incontri con sanitari esterni senza alcuna, neanche apparente motivazione o ragione, finirebbe per essere aggirata la normativa sui colloqui, con incidenze negative sulle indagini preliminari in corso.

Corte di Cassazione - 2019/27499

2. Avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il difensore di \_\_\_\_\_ deducendo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione, non essendo stati osservati i principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato: il giudice per le indagini preliminari è incorso nella stessa violazione di legge già contenuta nel provvedimento annullato con la sentenza della sez. 4 del 23/05/2019, avendo nuovamente ritenuto che l'autorizzazione degli incontri con sanitari esterni debba avere una motivazione o ragione, mentre la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che con l'autorizzazione il giudice non può sindacare in alcun modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, perché l'art. 11 trova il suo fondamento nel diritto costituzionale alla salute. È poi errato il parallelo con la normativa sui colloqui, tenuto conto delle diverse finalità dei due istituti.

Quanto poi alla tutela delle finalità investigative, la motivazione è del tutto apparente, come ritenuto sia dal procuratore generale che dal ricorrente, trattandosi di considerazioni di tipo generale. La motivazione non indica in alcun modo quali siano i concreti elementi in base ai quali si possa affermare che i contatti con i due medici possano far veicolare informazioni all'esterno o avere concreta incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Per altro, la stessa difesa ha suggerito modalità di esecuzione delle visite che possano garantire il diritto alla salute ed alla segretezza delle indagini. Non risulta neanche che l'indagato sia sottoposto ad un regime differenziato.

2. Dunque, sussistono i vizi di violazione di legge e della motivazione dedotti.

Si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame; il giudice si atterrà ai principi di diritto già enucleati.

### P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma ufficio gip.

Così deciso il 14/11/2019.

